

PREMESSA

All'art. 10 della Legge 03/2018 entrata in vigore il 14 febbraio 2018(1) viene dato mandato al Ministero di Giustizia di emanare l'elenco certificato figura dell'ing. Biomedico Clinico. Nel processo di riconoscimento della figura dell'ing. Biomedico Clinico la domanda di inserimento nell'elenco, come stabilito all'art. 10 della Legge 03/2018 entrata in vigore il 14 febbraio 2018(1), è volontaria ed è aperta a tutti gli iscritti degli Ordini Professionali.

Codesto Ordine Professionale di Torino emana un elenco, ispirato all'Elenco come stabilito all'art. 10 della Legge 03/2018 entrata in vigore il 14 febbraio 2018(1) ed aperto a tutti gli iscritti di questo Ordine che ne abbiano i requisiti e agli iscritti di altri Ordini Provinciali, presso i quali non sia stato istituito un analogo elenco.

Art. 1 Definizioni

L'elenco certificato degli Ing. Biomedici e Clinici dell'Ordine Professionale di Torino è costituito dall'elenco dei professionisti validati (certificati) inseriti dopo valutazione delle competenze.

Abilità - Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione h.

Ambito di competenza - L'ambito si riferisce ad uno dei tre settori di attività (clinico, progettuale e commerciale), a loro volta articolati in comparti e questi suddivisi in aree specialistiche.

Certificazione di parte seconda – La certificazione comprova esperienze professionali maturate e sviluppate in un'area specialistica, con l'espletamento autonomo di funzioni specialistiche, o nell'esercizio di mansioni direttive sempre in area specialistica, svolgendo prestazioni che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali.

Dichiarazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza del candidato che attesta il riconoscimento, sotto la responsabilità dell'Ordine stesso, del possesso della competenza acquisita in un determinato ambito. La competenza acquisita può essere di Primo (sezione A) o di Secondo (sezione B) Livello.

Competenza - E' la capacità di assunzione personale di responsabilità in un comparto od in un'area specialistica, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione.

Conoscenza - Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

Convalida dei risultati dell'apprendimento - Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa. Per "risultati dell'apprendimento" è inteso ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di

realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Credito Educazione continua in medicina (ECM) - Processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

Credito Formativo Professionale (CFP) - Processo attraverso il quale l'iscritto ingegnere si mantiene aggiornato per assolvere l'obbligo di formazione professionale continua secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del. 7 agosto 2012 e dal regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI (nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministero della Giustizia con nota prot. 21/06/2013 0018393) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Elenco - Sono le liste degli Ingegneri Certificati suddivise per competenza.

Validazione - Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando la Organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a requisiti definiti. Nell'ambito di questo Regolamento, la Validazione consente la iscrizione nel registro.

Valutazione dei risultati dell'apprendimento - Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

Verifica - E' il processo di valutazione delle competenze ovvero di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del richiedente, della competenza professionale acquisita nell'ambito di interesse.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Ordine e gli iscritti che richiedono di essere inseriti nell'elenco certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti generali e le modalità operative per la concessione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione e la revoca della detta iscrizione.

Detti requisiti sono in genere espressi con riferimento ad attività specifiche in termini di conoscenze, abilità e capacità e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza professionale.

Il presente Regolamento Generale è stato approvato e fatto proprio dal Consiglio dell'Ordine di Torino con delibera n° 424 di Consiglio del 6 settembre 2018.

Ogni modifica al presente Regolamento è subordinata all'approvazione **del Consiglio dell'Ordine**

Art. 3 Struttura organizzativa

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino è garante della corretta attuazione e tenuta dell'elenco nella propria Provincia. L'Ordine o l'Organismo di Gestione dallo stesso individuato e delegato, assicura l'attuazione dell'elenco organizzando le risorse,

(1) LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

Art. 10

Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici

1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
1. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

gli strumenti ed i mezzi necessari. A tale scopo l'Ordine, o l'Organismo di Gestione delegato, istituisce e nomina:

- Il Comitato di Controllo, che è l'organismo di controllo delle procedure di valutazione e della loro attivazione, inoltre riceve e valuta eventuali reclami da parte di Committenti o altre parti interessate relativi a non conformità dei propri iscritti. E' composto da 3 persone.
- Il Coordinatore, che è la persona preposta alla gestione di tutte le fasi del processo di valutazione,
- La Commissione di Valutazione, che è l'organismo preposto alla valutazione delle competenze. E' composto da un numero dispari di componenti da un minimo di 3 ad un massimo di 9.

Art 4 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ai sensi delle vigenti normative in materia, secondo i propri regolamenti interni e procedure di controllo.

I candidati al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco approvano obbligatoriamente la gestione diretta e indiretta dei dati necessari allo svolgimento della procedura di valutazione della istanza, nonché della futura gestione all'interno dell'Albo.

Art.5 Condizioni generali

5.1- Richiesta di certificazione

La richiesta di Certificazione è volontaria. Presentando la domanda all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, l'ingegnere iscritto all'Albo accetta, contestualmente, criteri, prescrizioni, metodi e procedure indicati nel presente Regolamento. Tutti gli atti relativi alla procedura di Certificazione sono svolti a cura dell'Ordine, o dell'Organismo delegato dall'Ordine, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali. L' Ordine Provinciale di Torino accetta candidature da:

- i propri iscritti, in possesso dei requisiti previsti;
- gli iscritti di altri Ordini Provinciali, presso i quali non sia istituito un analogo elenco.

5.2- Ottenimento della certificazione L'ottenimento della Certificazione è subordinato a:

- possesso dei requisiti prescritti (essere in regola con l'iscrizione ed i CFP),
- invio della domanda secondo le modalità previste,
- colloquio-intervista di approfondimento,

- pagamento delle quote previste,
- firma per accettazione delle prescrizioni per l'uso del Logo/dicitura riportante le indicazioni su numero iscrizione all'elenco certificato ingegneri clinici biomedici dell'Ordine Ingegneri Prov. TO n. XXX)
- delibera, a cura della Commissione di Valutazione, con il parere favorevole di attribuzione della Certificazione,
- sottoscrizione del modulo di autorizzazione al trattamento riservato dei dati personali.

5.3- Domande di Certificazione

Ogni domanda di Certificazione dev'essere riferita ad una sola area specialistica.

5.3.1 Prerequisiti per i Candidati

I Candidati che intendono richiedere l'iscrizione all' Elenco devono presentare una documentazione che fornisca le seguenti informazioni:

- Grado di istruzione: è il titolo di studio minimo richiesto.
- Esperienza di lavoro complessiva: è l'esperienza lavorativa generale maturata in ogni tipo di settore connesso con la produzione di beni e/o la realizzazione di servizi sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista.
- Esperienza di lavoro specifica in ambito della professione scelta: è l'esperienza lavorativa maturata in funzioni ed attività attinenti alla professione scelta per i quali si richiede la certificazione di competenza maturata sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista. Per un lavoratore dipendente, l'esperienza di lavoro specifica deve essere avvalorata da una lettera di referenza del proprio datore di lavoro o del proprio responsabile o da documento equivalente per la pubblica amministrazione. Nel caso di libero professionista occorre documentare l'esperienza tramite copia dei contratti stipulati conto terzi. In alternativa, le evidenze richieste possono essere sostituite con "dichiarazioni sostitutive" ai sensi del DPR 445/2000.
- Competenza settoriale: è la conoscenza delle specificità delle figure professionali certificate di un settore per quanto concerne i relativi aspetti legislativi, tecnici, tecnologici, gestionali ed operativi.
 - Formazione ed addestramento: formazione ed addestramento sulle metodologie di esecuzione della professione scelta e partecipazione a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti la citata professione. Si veda la definizione di CFP ed ECM.

5.4 - Requisiti per l'ammissione alla Certificazione

La Certificazione comprova esperienze professionali maturate e sviluppate in un'area specialistica, con l'espletamento autonomo di funzioni specialistiche, o nell'esercizio di mansioni direttive sempre in area specialistica, svolgendo prestazioni che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali.

Per poter presentare la domanda di Certificazione di Primo Livello è necessario:

Requisiti di base

- L'iscrizione regolare e attiva all'Ordine degli Ingegneri.
- Il possesso dei CFP richiesti

Requisiti specifici:

- Laurea Magistrale (LM21, DM 270/04) o Specialistica (26/S, DM 509/99) in Ingegneria Biomedica o in Lauree di Ingegneria con indirizzo o orientamento Biomedico; esperienza specifica documentata post laurea, inerente le attività riportate in Allegato 1, di almeno **3 anni****;

In alternativa

Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea quinquennale in Ingegneria conseguita attraverso l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del DM 509/99, inoltre è richiesto il possesso di esperienza specifica documentata post laurea, inerente le attività riportate in Allegato 1, da almeno **7 anni****

(**): La presenza documentata di eventuali Master Universitari di II livello, in discipline coerenti (es. Ingegneria Clinica, Risk Management, Valutazione delle Tecnologie, Organizzazione Sanitaria), può essere equiparata ad un anno di esperienza.

Art. 6 Processo di Certificazione**6.1-** Documentazione ed informazioni

L'ingegnere iscritto all'Ordine Provinciale che intende presentare domanda di Certificazione, può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della domanda stessa accedendo al sito web dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino oppure al sito web dell'Organismo di Gestione a ciò delegato dal proprio Ordine.

6.2- Domanda

L'invio all'Ordine Provinciale degli Ingegneri, oppure all'Organismo di Gestione a ciò delegato, della domanda corredata della prescritta documentazione, può essere fatto esclusivamente per via informatica. La documentazione prescritta può essere integrata da eventuale ulteriore documentazione utile per una più esauriente valutazione della competenza acquisita. L'ingegnere che presenta la domanda di Certificazione si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti. E' facoltà degli organismi preposti (Ordine, Comitato di Controllo, Commissione di Valutazione, Coordinatore) procedere ad una verifica incrociata dei dati stessi nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

6.3- Processo di valutazione

La domanda di Certificazione presentata dal candidato viene sottoposta ad una istruttoria, a cura del Coordinatore per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Successivamente la domanda di Certificazione è esaminata, verificata e validata da almeno 3 diversi appartenenti alla Commissione di Valutazione che, attraverso le informazioni fornite, valutano l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata. Nel caso in cui la Commissione di Valutazione ritenga carente la documentazione presentata con la domanda, potrà sospendere l'esame e chiedere documentazione integrativa al candidato, che dovrà fornirla entro il termine stabilito dalla stessa Commissione di Valutazione. Ottenuta l'integrazione nei tempi concessi, la Commissione di Valutazione esprimerà il proprio parere definitivo.

Il colloquio-intervista è parte essenziale, e non opzionale, della procedura. Sarà la Commissione di Valutazione a decidere l'inderogabilità o meno dell'integrazione della documentazione. •

Il parere della Commissione di Valutazione viene espresso a maggioranza e potrà assumere le seguenti forme:

- a) parere favorevole;
- b) parere favorevole, ma con indicazione di un comparto o di un'area specialistica diversi da quanto richiesto;
- c) parere sfavorevole.

Il pronunciamento del parere da parte della Commissione di Valutazione dovrà avvenire entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Il termine dei 90 giorni potrà essere ulteriormente procrastinato a seguito di motivata comunicazione scritta a cura del Coordinatore. Quando il Candidato è valutato non in possesso di tutti i requisiti per la certificazione da lui richiesta, potrà presentare una nuova domanda di Certificazione trascorso un anno dal pronunciamento negativo della Commissione di Valutazione sulla prima domanda non accolta.

6.3.1 Dettagli sullo svolgimento della prova orale

La prova orale è volta ad accertare:

- a) il possesso, da parte dei Candidati, delle caratteristiche personali previste dalle norme applicabili alle loro professioni e della abilità alla comunicazione verbale;
- b) le conoscenze e competenze generali relative alla loro professione;
- c) le conoscenze e competenze specifiche relative al presente Elenco, con particolare attenzione alle Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, regionale, comunale applicabili;
- d) la capacità dei Candidati a sostenere correttamente una discussione su tematiche di cultura settoriale relativa alla normativa di interesse;
- e) il possesso da parte dei Candidati delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere le attività di loro pertinenza;
- f) la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dai Candidati in fase di Domanda di Certificazione.

Nel corso della prova orale potranno essere utilizzate tecniche di "role playing", questionari, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso della attività di un Professionista.

Per lo svolgimento della prova orale vengono coinvolti, di norma, non meno di due Commissari d'Esame appartenenti alla Commissione di Valutazione.

Essi sono identificati dal Coordinatore in base alle esigenze di:

- garantire la presenza delle competenze settoriali richieste per una data prova orale
- garantire la corretta gestione di eventuali conflitti per l'imparzialità dell'esame (es.: conflitti di interesse).

Potranno, inoltre, essere invitati a supporto della Commissione anche esperti tecnici. Ogni Commissario esprime il giudizio in base ai seguenti elementi:

- Caratteristiche personali (individuali e nel rapporto con gli altri);
- Conoscenze e competenze di carattere generale;
- Conoscenze e competenze specifiche della professione di interesse;
- Conoscenze settoriali.

Un resoconto scritto di quanto discusso nel corso della prova orale viene tenuto da un Commissario o suo delegato e controfirmato da tutti i partecipanti al termine del colloquio.

6.4- Rilascio della certificazione

Sulla base del parere espresso dalla Commissione di Valutazione, il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Torino delibera in merito al rilascio della Certificazione al richiedente.

6.5- Notifica di attribuzione della Certificazione e adempimenti conseguenti

La delibera di rilascio della Certificazione, emessa dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, viene notificata al richiedente il quale, ricevuta la comunicazione, è tenuto a:

- verificare l'esattezza degli elementi identificativi inerenti la Certificazione acquisita,
- firmare per accettazione il testo delle Prescrizioni per l'uso del logo/dicitura
- firmare il modulo per l'autorizzazione alla conservazione e gestione dei dati relativi alla sua Certificazione,
- firmare il modulo per l'autorizzazione all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco degli Ingegneri Certificati,
- sottoscrivere l'impegno ad utilizzare la dicitura nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

L' inadempienza anche parziale a quanto sopra richiesto, comporterà la sospensione, per un termine massimo di tre mesi, dell'iscrizione nell'apposito elenco dei professionisti certificati.

Trascorso inutilmente tale termine senza che siano stati completati tutti gli adempimenti, la Certificazione decade.

Art. 7 Mantenimento della Certificazione

Per mantenere la Certificazione acquisita, l'ingegnere certificato dovrà fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che avevano consentito il rilascio della Certificazione.

Art 7.1 Modalità di Sorveglianza e Mantenimento

Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di:

- a) assenza di reclami (o evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate;
- b) assenza di provvedimenti a cura del Comitato di Controllo nei confronti dell'iscritto.

In qualsiasi momento, qualora i sopraccitati requisiti non vengano soddisfatti, la certificazione viene sospesa o revocata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art 7.2 Modalità di rinnovo

L'ingegnere già certificato che vorrà mantenere la Certificazione acquisita dovrà produrre, ogni tre anni, la documentazione attestante la sua permanenza nell'ambito di competenza per il quale aveva ottenuto la Certificazione.

Tale documentazione viene valutata con i medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei crediti formativi CFP (apprendimento formale, informale, non formale) ed in aggiunta possono anche essere riconosciuti i crediti ECM con analoghe valutazioni. Si richiede non meno di 15 CFP o ECM specialistici, all'anno, per un totale di 45 nel triennio. Il mantenimento della Certificazione

richiederà la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima Certificazione ed il versamento della quota di conferma.

La mancata presentazione della domanda di conferma della Certificazione alla scadenza triennale, comporterà la decadenza automatica della stessa. L'ingegnere certificato può presentare domanda di Certificazione per qualsiasi comparto o area specialistica per la quale non sia già certificato, seguendo la stessa procedura stabilita dal presente Regolamento.

Art 7.3 Estensione

Quando, attraverso attività di lavoro, venga conseguita competenza in nuovi settori merceologici (ove applicabili), può venire richiesta l'estensione del riconoscimento della competenza settoriale. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti applicabili alla prima certificazione.

Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla prima.

L'estensione presenta costi aggiuntivi nella percentuale del 10% della certificazione iniziale.

Art 7.4 Sospensione

Il provvedimento di sospensione erogato dal Consiglio e/o dal Consiglio di Disciplina può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui l'iscritto non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre 3 mesi prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto;
- nel caso in cui l'iscritto non abbia corrisposto, entro 6 mesi prorogabili per motivi contingenti fino a 9 mesi dall'avviso di pagamento o della fattura, la quota di iscrizione;
- nel caso in cui l'iscritto abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente;
- su richiesta dell'iscritto stesso.

La sospensione comporta per le Figure Professionali:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo della dicitura;
- l'obbligo di non qualificarsi come ingegnere iscritto nell'elenco certificato normato dal presente regolamento.

Art. 8 Quote per la Certificazione

Il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Torino determina l'importo da versare, da parte di ciascun iscritto, per la domanda di Certificazione e per la quota triennale di conferma, per ogni Livello di Certificazione.

Art. 9 Ricorsi

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e dovrà contenere informazioni relativamente a: * generalità dell'iscritto ricorrente, * estremi della domanda di Certificazione, * motivazioni del ricorso. Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Controllo entro tre mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe la Commissione di Valutazione. A conclusione dell'esame del ricorso il Consiglio dell'Ordine, sentito il Comitato di Controllo, deciderà in merito e comunicherà la decisione al Comitato di Controllo ed al ricorrente. La decisione è inappellabile.

Art. 10 Creazione del Comitato di Controllo, del Coordinatore e della Commissione di Valutazione
L'Ordine, o l'Organismo di Gestione delegato, istituisce e nomina:

- il Comitato di Controllo,
- il Coordinatore,
- la Commissione di Valutazione.

Tali nomine sono valide per tutta la durata del Consiglio e fino al rinnovo ad opera del Consiglio successivo.

Per la prima istituzione, vengono seguite le seguenti procedure:

- Il Comitato di Controllo: è stato costituito, prima della creazione del presente Regolamento e allo scopo di poterlo emettere, su nomina diretta del Consiglio dell'Ordine di Torino, sentito altresì il parere del Coordinatore della Commissione Designazioni e Competenze, nella riunione di Consiglio del 22.05.2018 e comprende il Consigliere Referente e il Coordinatore della Commissione Clinica Biomedica, nonché un appartenente alla Commissione Clinica Biomedica. Tali nominati sono stati selezionati in base alle competenze, conoscenze e disponibilità.
- Il Coordinatore del Comitato di Controllo viene individuato con apposita delibera.

Per le nomine successive, sono previste le seguenti procedure:

- a) candidatura diretta degli interessati
- b) revisione delle candidature in sede di Commissione Ingegneria Biomedica secondo I REQUISITI MINIMI:
 - a. devono essere iscritti nell' Elenco come Secondo Livello
 - b. devono portare prova delle proprie conoscenze e competenze in ambito didattico, valutativo e certificativo. Si citano a titolo di esempio non esaustivo: docenze e seminari in Università e Politecnici, appartenenza alla commissione Esami di Stato, pubblicazioni su giornali impattati, appartenenza e coordinamento di Commissioni dell'Ordine.
- c) votazione dei candidati a cura della Commissione Ingegneria Biomedica

Art 11 Disposizioni finali

- Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino determina le modalità di accesso, consultazione e diffusione degli Elenchi degli Ingegneri Certificati.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino cura la promozione e diffusione della presente iniziativa nell'ambito del territorio di competenza.

Art 12 Costi

Costo della domanda: euro 100 per gli iscritti provenienti da Ordini Ingegneri delle altre province d'Italia (gratuito per gli iscritti all'Ordine Ingegneri della Provincia di Torino).

Costo del rinnovo: euro 80 per gli iscritti provenienti da Ordini Ingegneri delle altre province d'Italia (gratuito per gli iscritti all'Ordine Ingegneri della Provincia di Torino).

Art. 13 Modalità di pagamento

Tramite bollettino MAV.